Regolamento Borse di Studio - GARR

Art. 1 - Finalità

Il Consortium GARR, ai sensi dell'art.49 del proprio Regolamento del Personale, può conferire borse di studio, finalizzate ad attività di formazione post-diploma universitario, post-laurea e post-dottorato di ricerca e a promuovere la preparazione di esperti nel settore delle Telecomunicazioni.

Art. 2 - Tipologia e durata delle borse

Le borse di studio si configurano come borse per diplomati universitari, laureati, o per ricercatori post-doc a seconda della specifica finalità perseguita, così come specificato nel precedente art. 1.

Il numero delle borse di studio da bandire, il loro importo, la durata, la sede e l'area di attività sono determinati dal Consiglio di Amministrazione del GARR, su proposta del Direttore e/o del Comitato Tecnico Scientifico del GARR.

Le borse di studio sono conferite in seguito a selezioni per titoli, integrate eventualmente da prove scritte e/o da un colloquio e con le modalità stabilite nel bando, ove saranno indicati il titolo di studio richiesto e gli eventuali limiti d'età. La partecipazione è aperta ai cittadini italiani e stranieri purché a conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

La durata e le modalità di un eventuale rinnovo sono stabilite dai singoli bandi. Il rinnovo della borsa dovrà essere proposto dal Direttore del GARR e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione da parte del borsista di una relazione sull'attività di ricerca svolta.

Art. 3 - Commissioni

Le Commissioni giudicatrici sono composte da almeno tre membri su proposta del Direttore e nominati dal Presidente del GARR.

Ai fini del giudizio di merito, la Commissione tiene conto dei titoli e del risultato delle eventuali prove scritte e/o del colloquio sostenuti dai candidati. Ferma restando l'autonomia della Commissione, la valutazione dei titoli e delle prove sarà diretta ad accertare, in rapporto alle borse messe a concorso, l'attitudine dei candidati a svolgere l'attività nell'area specificata nel bando.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 4 - Adempimenti dei vincitori

Il conferimento delle borse viene comunicato ai vincitori dal Direttore del GARR attraverso comunicazione scritta, nella quale viene indicata la data dell'inizio dell'attività nonché la sede come previsto nel bando di selezione.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali non facciano pervenire al GARR, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione della assegnazione, la dichiarazione di accettazione della borsa nonché l'eventuale documentazione

richiesta, e coloro i quali, dopo aver accettato la borsa, non diano inizio, senza giustificato motivo, all'attività di ricerca prevista entro il termine stabilito nella lettera di conferimento.

Le borse che si rendano disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere successivamente assegnate, per il restante periodo, a candidati risultati idonei, secondo il giudizio della Commissione.

Art. 5 - Corresponsione della borsa

Le borse di studio vengono erogate di norma in rate mensili posticipate.

Il vincitore della borsa che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla attività, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa, con motivato provvedimento del Direttore del GARR. Il provvedimento di cui sopra viene adottato dal Direttore del GARR dopo avere interpellato l'interessato.

Il godimento della borsa di studio è sospeso in via temporanea nel caso che l'assegnatario debba assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore a un mese o per altro grave motivo. In tal caso la corresponsione della borsa viene sospesa con decorrenza dalla data di interruzione.

Agli assegnatari che siano autorizzati dal Direttore del GARR a spostarsi per motivi inerenti la propria attività, può essere erogato un trattamento di missione in accordo con le modalità specificate nel Regolamento Missioni del GARR.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni. Le borse non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi GARR.

Le borse sono soggette alle ritenute fiscali previste dalla vigente normativa sui redditi assimilati al lavoro dipendente come determinato dall'art. 47 e ss. del TUIR.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini delle carriere, né a diritto alcuno per la costituzione di un rapporto di lavoro con il GARR.

Art. 6 - Assicurazioni

Il borsista è assicurato contro gli infortuni che dovessero occorrergli nello svolgimento dell'attività oggetto della borsa e contro eventuali danni materiali arrecati agli strumenti connessi all'attività di ricerca, attraverso apposite polizze assicurative con oneri a carico del GARR.